

TI_GERICHTE 60.2002.315 vom 21. September 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2002.315

FR: TI_GERICHTE 60.2002.315 du 21 septembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2002.315 del 21 settembre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. truffa. falsità in documenti.

Erwägungen

E. 1

PI 1

E. 2

PI 2

E. 2.2

L'istante rimprovera ai denunciati di aver taciuto - al momento della conclusione del contratto di data 7.3.2002 - la critica situazione economica di _____ (doc. 6, allegato alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1), dichiarando per scritto - contrariamente al vero - che " il Cliente conferma che è in grado di pagare nei termini contrattuali e conferma che al momento dell'acquisto/ordinazione non ha esecuzioni pendenti. In particolare il Cliente dichiara di non avere precetti esecutivi, di non avere ricevuto avvisi di pignoramento o subito pignoramenti, di non aver ricevuto comminatorie e/o istanze di fallimento, decreti di sequestro, attestati di carenza di beni o dato egli avvio a procedure concordatarie. Il Cliente prende atto che IS 1 si impegna contrattualmente col Cliente, fornisce i prodotti acquistati rispettivamente li trasporterà nel luogo pattuito e/o li monterà, esclusivamente a seguito della dichiarazione di cui sopra " (doc. 2 e 3, allegati alla denuncia penale 15/16.10.2002, AI 1). A torto. La " dichiarazione " in questione - contenuta nelle " condizioni generali di contratto " riportate sul retro dello stesso - costituisce una semplice menzogna scritta che non realizza i presupposti di falso ideologico: dette condizioni - prestampate - sono infatti affermazioni di parte, inidonee a provare i fatti enunciati. Esse - che non godono di una credibilità particolare conferita loro dalla legge o da chi le ha redatte, circostanza che peraltro l'istante non sostiene - non hanno pertanto un valore probatorio accresciuto, come esatto dalla giurisprudenza (decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004). Un contratto scritto non attesta che le dichiarazioni ivi contenute corrispondono alla vera e concorde volontà dei contraenti; per l'esattezza del suo contenuto è invero necessario che la parte che sottoscrive il contratto si trovi nei confronti della vittima in una posizione di " quasi garante ", ossia che possieda particolare credibilità (cfr., al proposito, decisione TF 6S.114/2004 del 15.7.2004; cfr. anche DTF 123 IV 61 e 120 IV 25; B. CORBOZ, op. cit., n. 153 ad art. 251 CP). Ciò non è tuttavia il caso in concreto: _____, e per essa i denunciati, è infatti una semplice controparte dell'istante, per cui la fattispecie non riveste carattere penale. E' quindi superfluo approfondire il reato in questione.

E. 3

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente

La segretaria

E. 3.2

Come esposto, la fattispecie adempirebbe anche il reato di truffa, l'istante avendo concluso il citato contratto di compravendita sulla base delle predette asserzioni inveritiere dei denunciati. A torto. Il Tribunale federale ha infatti precisato - con riferimento all'inganno messo in atto dichiarando, contrariamente al vero, volontà e capacità di adempiere un determinato contratto - che l'inganno non è in ogni caso astuto, segnatamente quando tale volontà può essere dedotta dalle circostanze o controllata indirettamente, assumendo informazioni in particolare sulla solvibilità dell'autore (decisione TF 6P.28/2004 del 26.4.2004): ora, l'istante - che afferma che " poiché nonostante i diversi richiami la fattura 26.04.2002 non veniva onorata e giravano voci poco allegre circa la situazione esecutiva, la solvibilità ecc. della _____, (...) ha preso informazioni presso l'Ufficio esecuzione del distretto di _____ " (istanza di promozione dell'accusa 25/28.10.2002, p. 2) - avrebbe dovuto e potuto approfondire la situazione economica della società in questione, per esempio domandando informazioni presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Un accertamento in questo senso - che avrebbe svelato l'asserito inganno - non appariva infatti impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, tanto è vero che è stato effettuato - senza particolari difficoltà - in seguito. IS 1 non sostiene del resto che i denunciati - che peraltro non avrebbero ricevuto le " condizioni generali di contratto " (cfr. osservazioni 6/7.11.2002) - abbiano messo in atto particolari manovre fraudolente per impedire un tale controllo, che abbiano ordito un tessuto di menzogne o agito con manovre fraudolente o artifici o che tra le parti ci fosse un rapporto di fiducia tale da poter prevedere, per i denunciati, che avrebbe tralasciato qualsiasi indagine. In assenza di un inganno astuto, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 146 CP.

E. 4

. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.17/2004 del 4.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie (per cui appaiono infondati i rimproveri mossi al magistrato inquirente al proposito).

E. 5

. Il gravame è respinto; può quindi restare irrisolta la questione inerente la sua ricevibilità, l'istante limitandosi sostanzialmente a contestare il decreto di non luogo a procedere, senza confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, come comporta un'istanza di promozione dell'accusa. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di IS 1,

soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 e 251 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.